

TI_GERICHTE 52.2001.216 vom 28. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.216

FR: TI_GERICHTE 52.2001.216 du 28 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.216 del 28 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 10

LALPS e 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. A determinate condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le loro decisioni. Esse vi devono invece procedere se tenute da una norma di legge o da una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al riesame, dedotto dall'art. 29 Cost., nella misura in cui le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o che non aveva alcun motivo per farlo. Il riesame di atti amministrativi passati in giudicato non è però sempre possibile. In particolare, il ricorso a questo istituto non deve condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di atti amministrativi negativi non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (per tutte le enunciazioni che precedono, cfr. RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178). 2.2. Se le circostanze si sono notevolmente modificate dopo l'emanazione della decisione in prima istanza, si crea una nuova situazione di fatto sulla quale le autorità competenti non si sono pronunciate. In questo caso, l'interessato deve presentare una domanda di riesame all'autorità di prime cure. Per contro, una decisione resa su ricorso va - in linea di principio - rivista mediante revisione, sempre che siano adempiuti i relativi requisiti (STF 12 aprile 2001 in re A., inc. n. 2P.267/2000, consid. 2b/bb con rif. dottrinali). 3. 3.1. L'insorgente contesta, in primo luogo, la competenza del Consiglio di Stato a decidere la sua istanza di riesame. A ragione. Alla luce dei motivi adottati (notevole modifica delle circostanze), questa andava esaminata in primo luogo dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri (art. 2 cpv. 1 lett. a RLALPS). A questo stadio della procedura non si giustifica tuttavia di annullare la decisione impugnata, adottata direttamente dal Governo, il quale gode di pieno potere cognitivo nella verifica delle decisioni dipartimentali (art. 56 PAmM) e la cui opinione coincide del resto con quella espressa dal dipartimento nello scritto del 7 maggio 2001, con cui l'istanza inferiore gli trasmetteva "per ragioni di competenza" la domanda di riesame. 3.2. La ricorrente rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentita, in quanto non ha accertato il ripristino della convivenza. A torto, tuttavia. Nella propria istanza, _____ non ha offerto mezzi di prova, ma si è limitata a rilevare di non avere "nulla in

contrario a che la serietà, la regolarità e la continuità della ricostituita comunione domestica venga adeguatamente acclarata, ad esempio tramite accertamenti di polizia e della preposta autorità del Comune di domicilio" (pag. 3 in fondo). Del resto, il Governo ha ritenuto che l'asserita ricomposta comunione domestica dei coniugi _____ non fosse comunque una circostanza tale da imporre un riesame della decisione di mancato rinnovo del permesso di dimora all'interessata. Come ha pertinentemente rilevato l'Esecutivo cantonale, il fatto di invocare la ripresa della vita in comune tre giorni prima della scadenza del termine di partenza, già una volta prorogato, è un aspetto puramente soggettivo, che non deve essere tutelato. In caso contrario, si permetterebbe allo straniero di modificare come gli pare e piace in suo favore delle situazioni di fatto compiute e definitive. E' per evitare queste situazioni che il riesame di atti amministrativi negativi non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (cfr. RDAT II-1995 N. 67 precitato). Tale circostanza potrà - se del caso - essere invocata nell'ambito di una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora. Non permette dunque di mutare il giudizio la sentenza 31.08.1999 di questo Tribunale invocata dall'insorgente in ordine e a una separazione dei coniugi della durata di circa 7 mesi, in quanto la decisione di revoca del permesso di dimora non era cresciuta in giudicato e si fondava su circostanze diverse dal caso in rassegna. 4. Sulla scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso dev'essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 21, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.